

Al Sindaco
Al Responsabile dell'Ufficio Tributi
del Comune di _____

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Con legge 27 luglio 2000 n.212, sono state approvate, dopo un lungo iter parlamentare, le disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente che introducono nel nostro ordinamento misure non solo rivolte a garantire i diritti del contribuente nel procedimento amministrativo di imposizione, ma anche ad assicurare una disciplina tributaria scritta per principi, stabile nel tempo, affidabile e trasparente, idonea ad agevolare l'interpretazione del cittadino e dell'ente impositore, attraverso la definizione delle regole per legiferare in materia tributaria.

La nuova normativa è applicabile a tutte le entrate di natura tributaria applicate da qualsiasi ente impositore, ivi comprese le amministrazioni comunali, per i tributi di competenza. E' così previsto, infatti, che gli enti locali entro il prossimo 1° febbraio debbano provvedere ad adeguare i rispettivi statuti e regolamenti ai principi dettati dal provvedimento di cui trattasi. Per ciò che concerne le garanzie poste in favore del contribuente, pur dovendo rinviare alle predette disposizioni per un loro esame più approfondito, si sottolinea che è stato sancito:

- *il diritto all'informazione, alla conoscibilità ed alla chiarezza degli atti.* Il contribuente deve disporre di chiare ed esaurienti informazioni circa l'interpretazione della normativa fiscale e sulle modalità di applicazione e di calcolo dell'imposta. Sono state conseguentemente stabilite regole rivolte ad assicurare la

chiarezza e trasparenza (artt.2 e 7), nonché l'effettiva conoscenza (artt.5 e 6), sia delle disposizioni tributarie sia degli atti destinati al contribuente;

- *la tutela dell'affidamento e della buona fede.* I rapporti tra contribuente ed ente impositore devono essere improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Dall'affermazione di principio recata dall'articolo 10 della legge n.212/2000, ne deriva, direttamente, il divieto di irrogare sanzioni quando le violazioni sono state commesse dal contribuente a seguito ad atti od omissioni della stessa amministrazione (come già disposto dall'art.6 del D.Lgs. n.472/1997), e, indirettamente, l'impossibilità di prorogare i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti d'imposta (art.3). Nello stesso senso è disposto che, per i tributi periodici, le innovazioni normative abbiano effetto solo dal periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore, regola che, peraltro, ricalca quella stabilita dall'articolo 52, secondo comma, del D.Lgs. n.446/1997;

- *la tutela dell'integrità patrimoniale.* A questo fine è stato disposto che le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare i termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal Codice civile, nonché la possibilità che l'obbligazione tributaria possa essere estinta per compensazione. Per ciò che concerne quest'ultimo aspetto è previsto che – ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti – con appositi regolamenti governativi sia disciplinata l'applicazione della compensazione, a decorrere dal 2002, anche a tributi per i quali non è attualmente prevista;

- *il diritto all'interpello.* Il diritto a conoscere le conseguenze fiscali delle proprie azioni è una specificazione del diritto ad essere informati. L'articolo 11 della legge n.212/2000, generalizzando l'applicazione dell'istituto dell'interpello già disciplinato dall'articolo 21 della legge n.413/1991, impegna le amministrazioni a rendere noti gli adempimenti fiscali che conseguono ad una determinata attività, per consentire all'interessato di valutarne l'impatto sul proprio patrimonio.

TOSAP – FATTISPECIE APPLICATIVE

La questione inerente l'occupazione di un tratto di strada provinciale, attraversante un centro abitato con meno di 10 mila abitanti, realizzata per l'espletamento di servizi urbani, è giunta fino all'esame della Corte di Cassazione. La Suprema Corte (sez. tributaria, sentenza 9 febbraio – 2 giugno 2000 n.7350) ha ritenuto che l'occupazione della strada provinciale per l'esecuzione dei lavori inerenti i predetti servizi (e cioè la costruzione di marciapiedi), per il tempo strettamente necessario al loro compimento, non integra gli elementi per l'applicazione della tassa non essendo rivolta, sostanzialmente, a realizzare un interesse esclusivo del Comune: in tal caso non può, infatti, ritenersi concretizzabile, dall'utilizzazione particolare del suolo, un profitto economico per l'occupante.

La stessa sezione tributaria (sentenza 9 febbraio – 30 maggio n.7197) si è pronunciata su una questione inerente l'applicazione della tassa, che può trovare significativo riscontro nella pratica amministrativa. E' stata oggetto di giudizio, infatti, la fattispecie

consistente nell'occupazione di aree del demanio comunale effettuata da una impresa appaltatrice dello Stato e della Regione per l'esecuzione di opere che beneficiano di finanziamento statale, lavori che interessano edifici di interesse storico od artistico (monasteri e conventi) sottoposti a tutela.

La Corte si è espressa ritenendo che tale fattispecie rientra, da un punto di vista oggettivo, nelle ipotesi di esenzione previste dall'articolo 49 del D.Lgs. n.507/1993 - che vi ricomprende, in sintesi, le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali, nonché da enti religiosi per l'esercizio del culto, e da enti pubblici non economici (per le sole occupazioni necessarie per attività specificatamente inerenti l'assistenza, la previdenza, la sanità, l'educazione, la cultura e ricerca scientifica) - posto che l'occupazione di cui trattasi è rivolta a realizzare scopi istituzionali dello Stato ovvero fini sociali ritenuti meritevoli di particolare tutela.

Per ciò che concerne l'aspetto legato alla figura del soggetto appaltatore, la sezione adita ha inteso evidenziare la natura pubblica dell'opera in oggetto, e, quindi, il fatto che la sua esecuzione si realizza, normalmente, mediante contratto di appalto tra uno dei predetti soggetti pubblici ed un privato imprenditore. L'esecuzione dell'opera è compiuta, quindi, dall'appaltatore "per conto dello Stato" (ed allo stesso modo qualora si consideri che sia quest'ultimo, come committente, a dare inizio all'occupazione mediante la cd. "consegna dei lavori" all'appaltatore): da ciò deriva che l'esenzione compete, secondo la citata sentenza, anche sotto l'aspetto soggettivo.

Con risoluzione 4 luglio 2000 n.101/E, il Ministero delle finanze ha invece chiarito, in risposta ad uno specifico quesito, che gli

enti locali possono esonerare dalla tassa le sole occupazioni realizzate con accessi agricoli, ferma restando l'applicazione del tributo a tutte le altre tipologie di passi carrabili. Il Ministero ha ricordato che il disposto combinato dall'articolo 44, commi quattro e seguenti, e dall'articolo 52 del D.Lgs. n.446/1997, consente all'ente, previa apposita deliberazione consiliare, di esentare i passi carrabili in generale, attribuendo all'esenzione anche efficacia retroattiva. In tale contesto il Comune può circoscrivere l'operatività dell'esenzione ad alcune tipologie di occupazione, limitando l'applicazione del beneficio ai soli passi carrabili di uso agricolo.

Con i migliori saluti.

Agosto - Settembre 2000